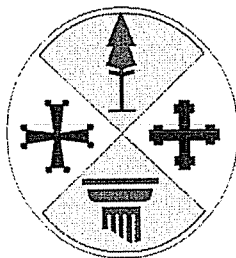


PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 609/10¹



Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 3758 del 04.02.2019

Classificazione 02.05

1^a COMM. CONSILIARE

2^a COMM. CONSILIARE

3^a COMM. CONSILIARE

COMM. CONTRO LA 'NDRANGHETA

Consiglio regionale della Calabria
X^o Legislatura

◇◇◇◇

PROPOSTA DI LEGGE

recante

"DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE E
LOTTA AL FENOMENO DELLA CRIMINALITA'
ORGANIZZATA, DELL'USURA E DELL'ESTORSIONE.
MODIFICHE ALLA SEZIONE II DELLA L.R.
9/2018"

Reggio Calabria, 04 febbraio 2019

IL CONSIGLIERE REGIONALE
On. Arturo BOVA

PROPOSTA DI LEGGE recante

“Disposizioni in materia di prevenzione e lotta al fenomeno della criminalità organizzata, dell’usura e dell’estorsione. Modifiche alla Sezione II della l.r. 9/2018 ”

d’iniziativa del Consigliere regionale On. Arturo Bova

Relazione descrittiva

La presente proposta di legge è volta ad apportare alcune modifiche alla legge regionale 26 aprile 2018, n.9 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della ‘ndrangheta e per la promozione della legalità, dell’economia responsabile e della trasparenza). L’intervento di novellazione, che incide sulla sezione II (artt. 12-15), dedicata agli interventi regionali per la prevenzione e la lotta al fenomeno dell’usura e dell’estorsione, si rende opportuno al fine di specificare meglio la portata degli “Interventi regionali per la prevenzione e la lotta al fenomeno di usura e di estorsione” ivi disciplinati, aggiungendovi anche il riferimento alla prevenzione e alla lotta al fenomeno della criminalità organizzata.

Ciò comporta la modifica, all’interno della stessa Sezione II, oltre che della rubrica, anche di tutti gli articoli ivi compresi (12, 13, 14 e 15), opportunamente integrati, laddove si limitano a richiamare tra i destinatari del Fondo e i beneficiari degli interventi ivi previsti, soltanto le vittime dei fenomeni estorsivi, con il riferimento anche alle vittime della criminalità organizzata. Ciò è del resto in linea con la denominazione del Fondo regionale dal quale vengono attinte le risorse per il raggiungimento della finalità previste dalla Sezione II. Il suddetto Fondo, infatti, denominato “Fondo regionale di prevenzione del fenomeno dell’usura e di solidarietà alle vittime di criminalità e dei loro familiari”, si rivolge non solo alle vittime del reato di usura e di estorsione o ai soggetti a rischio di usura, ma anche alle vittime di criminalità e ai loro familiari.

La proposta si compone di 7 articoli, come di seguito specificati:

- l’art. 1 riformula la rubrica della Sezione II della legge regionale 26 aprile 2018, n.9 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della ‘ndrangheta e per la promozione della legalità, dell’economia responsabile e della trasparenza), inserendovi il riferimento alla lotta al fenomeno della criminalità organizzata, oltre che dell’usura e dell’estorsione;
- l’art. 2 modifica l’articolo 12, dedicato alle disposizioni generali, in sostanza aggiungendovi la specificazione del sostegno anche alle vittime della criminalità organizzata;
- l’art. 3 modifica l’articolo 13 sul Fondo regionale di prevenzione e solidarietà, integrandolo, solo al comma 4 che non prevede oneri a carico del bilancio regionale, semplicemente con il riferimento anche alla lotta alla criminalità organizzata;

- l'art. 4 modifica l'articolo 14 specificandovi, tra i destinatari del Fondo, anche le vittime della criminalità organizzata (il Fondo del resto si rivolge anche a queste);
- l'art. 5 modifica l'articolo 15, che prevede un indennizzo alle vittime dei fenomeni estorsivi, specificando tra i beneficiari anche le vittime della criminalità organizzata;
- l'art. 6 prevede l'invarianza finanziaria di tale proposta di legge regionale, in considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale;
- l'art. 7, in ultimo, dispone l'entrata in vigore anticipata della legge, fissandola nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BUR Calabria, invece che nell'ordinario termine dei 15 giorni dalla medesima pubblicazione.

Relazione finanziaria

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo della proposta di legge: **Disposizioni in materia di prevenzione e lotta al fenomeno della criminalità organizzata, dell'usura e dell'estorsione. Modifiche alla Sezione II della Lr. 9/2018**

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata.

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa.

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento".

Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "annuale, P "Pluriennale".

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale A o P	Importo
Art. 1	Riformula la rubrica della Sezione II della legge regionale 26 aprile 2018, n.9, inserendovi il			0

	riferimento alla lotta al fenomeno della criminalità organizzata, oltre che dell'usura e dell'estorsione. Ha carattere ordinamentale.			
Art. 2	L'art. 2 modifica l'articolo 12 in sostanza aggiungendovi, tra le disposizioni generali, la specificazione del sostegno anche alle vittime della criminalità organizzata. Natura ordinamentale.			0
Art. 3	L'articolo 3 apporta modifiche di carattere ordinamentale, in quanto si limita a modificare l'articolo 13 sul Fondo regionale di prevenzione e solidarietà integrandolo, solo al comma 4 che non prevede oneri a carico del bilancio regionale, semplicemente con il riferimento anche alla lotta alla criminalità organizzata.			0
Art. 4	Non comporta spese in quanto provvede a modificare l'articolo 14 specificandovi, tra i destinatari del Fondo, anche le vittime della			0

	criminalità organizzata, conformemente alla denominazione dello stesso.			
Art. 5	Ha natura ordinamentale in quanto si limita a modificare l'articolo 15, che prevede un indennizzo alle vittime dei fenomeni estorsivi, limitandosi a specificare che tra i beneficiari sono comprese le vittime della criminalità organizzata, senza aumentare i massimali e sempre nei limiti delle somme già stanziare.			0
Art.6	Prevede l'invarianza finanziaria di tale proposta di legge regionale, in considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale .			0
Art.7	Dispone l'entrata in vigore anticipata della legge.			0

Proposta di legge recante

“Disposizioni in materia di prevenzione e lotta al fenomeno della criminalità organizzata, dell’usura e dell’estorsione. Modifiche alla Sezione II della l.r. 9/2018 Modifiche alla Sezione II della l.r. 9/20018

Art.1

(Modifiche alla rubrica della Sezione II della l.r. 9/2018)

1. Alla fine della rubrica della Sezione II della legge regionale 26 aprile 2018, n.9 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della ‘ndrangheta e per la promozione della legalità, dell’economia responsabile e della trasparenza), le parole “di usura e di

estorsione” sono sostituite dalle seguenti: “della criminalità organizzata, dell’usura e dell’estorsione.

Art.2

(Modifiche all’articolo 12 della l.r. 9/2018)

1. L’articolo 12 della l.r. 9/2018 è così modificato:

a) alla fine del comma 1, dopo le parole “ sostegno alle vittime” sono inserite le seguenti: “della criminalità organizzata,”;

b) al comma 3, le parole “vittime del reato” sono sostituite dalle seguenti: “vittime dei reati di criminalità organizzata,” e le parole “in seguito a reati di usura e di estorsione” sono sostituite dalle seguenti: “in seguito ai suddetti reati”.

Art.3

(Modifiche all’articolo 13 della l.r. 9/2018)

1. Al comma 4 dell’articolo 13 della l.r. 9/2018, dopo le parole “riguardanti la lotta” sono inserite le seguenti: “alla criminalità organizzata,”;

Art.4

(Modifiche all’articolo 14 della l.r. 9/2018)

1. L’articolo 14 della l.r. 9/2018 è così modificato:

a) al comma 1, dopo le parole “le vittime” sono aggiunte le seguenti: “della criminalità organizzata”;

b) al comma 2, le parole “dei reati di usura e di estorsione” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al comma 1”;

Art.5

(Modifiche all’articolo 15 della l.r. 9/2018)

1. L’articolo 15 è così modificato:

a) alla fine della rubrica sono aggiunte le seguenti parole: “e di criminalità organizzata”;

b) al comma 3, dopo le parole “il fenomeno” sono inserite le seguenti: “della criminalità organizzata e”.

Art. 6

(Norma finanziaria)

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.